



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 gennaio 2019:

LEGGE 31 GENNAIO 2019 n.21

ISTITUZIONE DI ORGANISMI IMPEGNATI NELLA LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Nella consapevolezza che il terrorismo internazionale costituisce una delle minacce più gravi alla pace e alla sicurezza mondiale, ai diritti fondamentali dell'uomo, allo stato di diritto e all'ordinamento democratico dei Paesi, la Repubblica di San Marino, al fine di prevenire e contrastare tale fenomeno in tutte le sue forme e manifestazioni, istituisce:

- a) la Commissione Permanente Antiterrorismo;
- b) il Nucleo Operativo Antiterrorismo;
- c) l'Unità di Crisi Antiterrorismo.

Art. 2 *(Funzionamento degli Organismi)*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, il funzionamento degli Organismi di cui all'articolo 1 è disciplinato da apposito Regolamento, adottato dal Congresso di Stato e trasmesso alla e discusso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

Art. 3 *(Commissione Permanente Antiterrorismo)*

1. E' istituita la Commissione Permanente Antiterrorismo della quale fanno parte:
 - a) il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, che ne coordina i lavori;

- b) il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia;
- c) il Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio;
- d) il Comandante del Corpo della Gendarmeria;
- e) il Comandante del Corpo della Polizia Civile;
- f) il Comandante del Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato;
- g) il Capo della Protezione Civile;
- h) il Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

2. La Commissione si riunisce con periodicità almeno annuale. E' convocata dal Direttore del Dipartimento Affari Esteri, di propria iniziativa o su richiesta di altri membri della Commissione medesima in conformità a quanto definito dal Regolamento di cui all'articolo 2.

3. In caso di legittimo impedimento di uno o più membri della Commissione a partecipare a una seduta, i membri assenti sono sostituiti da funzionari appositamente delegati. I membri hanno altresì la facoltà di convocare, per la partecipazione alle sedute della Commissione, altri funzionari dagli stessi incaricati al fine di avvalersi della loro collaborazione per l'espletamento delle funzioni demandate alla Commissione medesima ai sensi dell'articolo 4.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte in conformità a quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 2.

5. Delle riunioni svolte è redatto apposito verbale.

Art. 4

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione si riunisce per discutere e analizzare le tematiche relative al fenomeno del terrorismo internazionale, sulla base delle informazioni di cui i membri dispongono, nonché degli studi e sviluppi elaborati sul tema nelle competenti sedi nazionali e internazionali.

2. La Commissione è altresì incaricata della redazione della Strategia e del Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo, con i quali sono definite le linee di azione in materia di perseguimento, prevenzione, protezione e reazione al fenomeno terroristico internazionale. Qualora, alla luce della discussione condotta in seno alla Commissione medesima, le linee di azione non possano più ritenersi attuali o adeguate allo scenario nazionale e internazionale, la Commissione aggiorna la Strategia e/o il Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo e apporta ad essi le opportune modifiche, che sono approvate dal Congresso di Stato.

Art. 5

(Nucleo Operativo Antiterrorismo)

1. E' istituito il Nucleo Operativo Antiterrorismo, composto da:

- a) il Comandante del Corpo della Gendarmeria, che ne coordina i lavori;
- b) il Comandante del Corpo della Polizia Civile;
- c) il Comandante del Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato;
- d) il Capo della Protezione Civile;
- e) il Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

2. Il Nucleo Operativo Antiterrorismo si riunisce su convocazione del Comandante del Corpo della Gendarmeria, di propria iniziativa o su richiesta di altro membro, senza obbligo di forma e senza necessità di preavviso.

3. In caso di legittimo impedimento, i membri del Nucleo Operativo Antiterrorismo sono sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 2.

4. Le decisioni del Nucleo Operativo Antiterrorismo sono assunte in conformità a quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 2.

5. Delle riunioni svolte è redatto apposito verbale.

Art. 6

(Funzioni del Nucleo Operativo Antiterrorismo)

1. Al Nucleo Operativo Antiterrorismo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) definire i gradi di allerta in relazione al rischio di possibili minacce di natura terroristica;
 - b) esaminare le informazioni acquisite da ciascun membro del Nucleo Operativo Antiterrorismo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, o altrimenti disponibili, al fine di pianificare e predisporre misure per la prevenzione di attentati terroristici;
 - c) attivare l'Unità di Crisi Antiterrorismo in caso di attacco terroristico o qualora, alla luce delle informazioni di cui è in possesso, ritenga imminente un tale attacco, fornendo all'Unità di Crisi ogni dato o informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni di competenza di quest'ultima.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo Operativo Antiterrorismo ha pieno accesso a banche dati sensibili e a qualunque altra informazione utile per le finalità di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale.
3. Il Nucleo Operativo Antiterrorismo può altresì convocare il personale delle singole Unità Organizzative dell'Amministrazione competenti al fine di acquisire informazioni rilevanti per la definizione dei gradi di allerta di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7

(Unità di Crisi Antiterrorismo)

1. E' istituita l'Unità di Crisi Antiterrorismo presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, composta da:
 - a) i Capitani Reggenti, che ne presiedono le sedute; in caso di legittimo impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, la seduta è presieduta dall'altro Capitano Reggente;
 - b) il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che presiede le sedute in caso di legittimo impedimento di entrambi i Capitani Reggenti;
 - c) il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che presiede le sedute in caso di legittimo impedimento di entrambi i Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per gli Affari Interni;
 - d) il Comandante del Corpo della Gendarmeria;
 - e) il Comandante del Corpo della Polizia Civile;
 - f) il Comandante del Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato;
 - g) il Capo della Protezione Civile;
 - h) il Comandante Superiore delle Milizie;
 - i) il Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
2. L'Unità di Crisi Antiterrorismo si riunisce su convocazione della Presidenza, di propria iniziativa o su richiesta di ogni altro suo membro, qualora si sia verificato un attacco terroristico o vi sia un rischio elevato di minaccia terroristica. La convocazione avviene senza obbligo di forma e senza necessità di preavviso.
3. In caso di legittimo impedimento, i membri sono sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 2.
4. I componenti dell'Unità di Crisi Antiterrorismo hanno la facoltà di convocare singole Unità Organizzative dell'Amministrazione, qualora risultino coinvolte nella specifica situazione di minaccia o emergenza rispetto cui è necessario intervenire.
5. Le decisioni dell'Unità di Crisi Antiterrorismo sono assunte in conformità a quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 8

(Funzioni dell'Unità di Crisi Antiterrorismo)

1. L'Unità di Crisi Antiterrorismo interviene in situazioni di attacco terroristico o rischio elevato di minaccia terroristica per coordinare la propria attività con quella delle Unità Organizzative dell'Amministrazione e degli Enti privati coinvolti, al fine di dare piena ed efficace attuazione alla Strategia e al Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo di cui all'articolo 4, comma 2, e alle misure di risposta in esso previste.
2. Qualora le caratteristiche di eccezionalità e urgenza delle situazioni di cui al comma 1 rendano il ricorso ai normali canali di approvvigionamento inadeguato a garantire una risposta tempestiva e adeguata, l'Unità di Crisi Antiterrorismo può, con propria decisione, autorizzare il compimento di atti in deroga alle normative in materia di appalti e acquisti, nonché al Regolamento Contabile dello Stato, nei limiti di quanto strettamente necessario ad assicurare l'adeguatezza e la tempestività della risposta medesima.
3. L'Unità di Crisi Antiterrorismo adotta altresì ogni iniziativa utile per la diffusione delle informazioni relative alle situazioni di emergenza verificatesi, inclusa la comunicazione del grado di allerta vigente, al fine di garantire l'adeguata comprensione, da parte della popolazione, della minaccia e dei comportamenti da adottare. A tal proposito, l'Unità di Crisi Antiterrorismo convoca il Direttore dell'emittente nazionale radio-televisiva e gli altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione al fine della gestione della divulgazione delle informazioni.

Art. 9

(Dichiarazione dello stato di emergenza)

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 8, il Segretario di Stato per gli Affari Interni o, in caso di legittimo impedimento, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri dichiara con ordinanza lo stato di emergenza.
2. Alla luce di quanto indicato dall'Unità di Crisi Antiterrorismo, l'ordinanza può contenere precetti, imporre obblighi e divieti e prescrivere misure speciali necessarie per fronteggiare la situazione di emergenza dichiarata, a cui è fatto obbligo attenersi nel periodo di vigenza della stessa.
3. L'ordinanza deve indicare espressamente il periodo di tempo in cui produrrà effetti, salva la possibilità, per l'Autorità che l'ha adottata, di prorogarne l'efficacia qualora, allo scadere del termine indicato, i presupposti di necessità e urgenza che ne avevano giustificato l'adozione risultino ancora sussistenti. L'ordinanza può essere altresì revocata ognuqualvolta, anche prima della scadenza del termine fissato, gli stessi presupposti vengano meno.

Art. 10

(Segreto d'ufficio)

1. Tutti i dati e le informazioni in qualunque modo acquisiti dagli Organismi di cui alla presente legge sono coperti da segreto d'ufficio.
2. L'obbligo del segreto d'ufficio non si applica, in ogni caso, alle comunicazioni di informazioni all'Autorità Giudiziaria penale, nonché alla condivisione dei dati e informazioni tra gli Organismi di cui alla presente legge ai fini della prevenzione e contrasto del terrorismo. Non si applica altresì a quanto trasmesso agli emittenti al fine della divulgazione radio-televisiva di cui all'articolo 8, comma 3, nonché in ogni altro caso di comunicazione o scambio di informazioni previsto dalla presente legge.

3. In ogni caso, i membri, effettivi o supplenti, degli Organismi di cui alla presente legge, nonché chiunque abbia preso parte alle sedute degli stessi, sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza in quanto membri o collaboratori.

Art. 11
(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'adozione delle misure di risposta alle emergenze di cui alla presente legge, in attuazione della Strategia e del Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo, nonché dall'istituzione degli Organismi di cui all'articolo 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio dello Stato.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti